



Regolamento del Comitato per la Comunicazione (CC)
***Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia – Università degli
Studi di Sassari***

INDICE

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Natura e funzioni
- Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle riunioni
- Art. 4 – Adozione e modifiche del Regolamento
- Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie



Articolo 1 – Costituzione

1. Il Comitato per la Comunicazione (di seguito “CC”) è istituito dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dipartimentale.
2. Il CC è composto da:
 1. una/uno *Referente per la Comunicazione*, designata/o dalla Direttrice/dal Direttore;
 2. almeno quattro componenti, nominati dal Consiglio, di cui:
 1. due unità di personale docente o ricercatore;
 2. una/un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 3. una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti.
3. Il CC può avvalersi, quando necessario, del supporto di altre figure interne o di esperti esterni.

Articolo 2 – Natura e funzioni

1. Il CC è organo consultivo e propositivo del Dipartimento; non ha potere deliberativo autonomo.
2. Svolge in particolare i seguenti compiti:
 1. elaborare il *Piano di comunicazione* annuale del Dipartimento, in coerenza con la strategia d’Ateneo;
 2. curare la promozione dei Corsi di studio, delle attività di ricerca e delle iniziative di Terza Missione;
 3. produrre materiali informativi (brochure, infografiche, newsletter, video) e gestire i canali web e social dipartimentali;
 4. coordinare la copertura mediatica di eventi scientifici, divulgativi e di public engagement;
 5. fornire linee guida per l’identità visiva, l’accessibilità e il linguaggio inclusivo;
 6. monitorare indicatori di efficacia (traffico web, engagement social, rassegna stampa) e redigere la Scheda di Monitoraggio della Comunicazione da trasmettere annualmente al Consiglio.

Articolo 3 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. Il CC è convocato e presieduto dalla/dal Referente almeno due volte l’anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.
2. L’ordine del giorno è inviato con preavviso minimo di cinque giorni; la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Di ogni seduta è redatto verbale sintetico, trasmesso al Consiglio di Dipartimento.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la/il Referente presenta al Consiglio:
 - la relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente;
 - il piano operativo per l’anno successivo (obiettivi, azioni, budget indicativo).



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
**MEDICINA, CHIRURGIA
E FARMACIA**

Articolo 4 – Adozione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 2. Eventuali modifiche o integrazioni seguono la medesima procedura di approvazione.
-

Articolo 5 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le cariche in seno al CC durano tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.
2. Per quanto non previsto, si applicano le norme di legge, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo nonché il Regolamento di Dipartimento.